



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Gaetano Ledda
On. Michele Azara
On. Efisio Arbau
On. Raimondo Perra
- Gruppo Sardegna Vera
- > On. Paolo Truzzu
- Gruppo Sardegna

e p.c. > Ufficio di Presidenza


Regione Autonoma della Sardegna
 Ufficio di Gabinetto della Presidenza
 Prot. Uscita del 26/12/2014
 nr. 0006733
 Direzione L.S.A. Fam. 59 - 2012
 01-00-00



Oggetto: Interrogazione n.191/A sulla emissione di bollette sotto forma di "deposito cauzionale" da parte della società Abbanoa alle parrocchie della Sardegna. Interrogazione n.193/A sulla legittimità e opportunità delle procedure messe in atto della società Abbanoa Spa per la richiesta di "deposito cauzionale". Interpellanza n.85/A in relazione ai depositi cauzionali chiesti da Abbanoa Spa per i vecchi e per i nuovi contratti di fornitura idrica. Risposta.

In riferimento alle interrogazioni e all'interpellanza in oggetto, trasmetto la nota n. 3887 del 17 dicembre 2014 inviata dall'Assessore dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti.



Francesco Pigliaru

SA/R

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 18/12/2014
nr. 0008532
Classifica I.6.4. Fasc. 69 - 2012
01-00-00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Prot. n. /gab

Cagliari, 17 DIC. 2014

Regione Autonoma della Sardegna
Uff. Gab. Lavori Pubblici
Prot. Usella del 17/12/2014
nr. 0003887
Classifica I.6
08-00-00

Alla Presidenza della Giunta
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Risposta alle interrogazioni:

- 191/A (Ledda e altri) sulla emissione di bollette sotto forma di deposito cauzionale da parte di Abbanoa alle Parrocchie della Sardegna;
- 193/A (Truzzu) sulla legittimità e opportunità delle procedure per la richiesta di deposito cauzionale;
- interpellanza n. 86/A (Tedde e altri) in relazione ai depositi cauzionali chiesti per i vecchi e nuovi contratti.

Con gli Interpelli in oggetto rivolti, il primo, al Presidente della Regione e all'Assessore regionale ai LL.PP., il secondo al solo Assessore ai LL.PP. ed il terzo al solo Presidente della Regione, viene richiesto di sapere:

- a) Se siano a conoscenza delle innumerevoli situazioni di disagio e preoccupazione create in capo ai parroci riguardo a questa nuova richiesta da parte del gestore idrico;
- b) Se non ritengano necessario verificare se Abbanoa abbia previsto e programmato un reale servizio di lettura dei contatori delle parrocchie;
- c) Se non ritengano opportuno verificare se la società stia agendo sulla base di un censimento dettagliato ed aggiornato delle utenze per singola parrocchia;
- d) Se la società Abbanoa abbia coinvolto preventivamente gli enti d'ambito e le altre istituzioni competenti, compresa la Regione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

- e) *Se la Regione abbia autorizzato la richiesta di deposito cauzionale alle utenze ante 2006;*
- f) *Se sia stato rispettato l'art. 3 che prevede la possibilità e non l'obbligo al solo momento della domanda di allaccio e non in maniera retroattiva;*
- g) *Se non ritenga opportuno intraprendere tutte le azioni possibili per indurre Abbanoa a ritirare o revocare un provvedimento di dubbia legittimità e/o inopportuno e dannoso.*

Ciò posto, la connessione oggettiva dei tre interpelli suggerisce l'articolazione di una unica risposta.

Premesso che il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico e come tale si basa su un rapporto trilaterale tra la pubblica amministrazione che affida il servizio (Ente'Ambito), il soggetto gestore (Abbanoa) e i destinatari che ricevono il servizio (Clienti), gli strumenti principali di regolazione tra le parti sono rispettivamente il Contratto di servizio o Convenzione di affidamento (Ente d'Ambito/Abbanoa), il Regolamento del S.I.I. (Ente d'Ambito/Abbanoa/Cliente) e il Contratto di utenza (Abbanoa/Cliente), nel rispetto della normativa nazionale di settore.

I contenuti del Contratto di servizio, Regolamento S.I.I. e del Contratto di utenza vengono definiti in coerenza con quanto stabilito dall'Autorità Nazionale di Regolazione (AEEGSI).

Abbanoa SpA riferisce di aver agito in piena legittimità nella consapevolezza di operare entro un quadro normativo rigido che non offre profili di discrezionalità.

Si richiamano alcune tra le più importanti norme che, nel regolare le modalità di gestione del servizio, richiamano il Gestore Unico:

- a. **al rispetto del Regolamento del S.I.I. (art. 3.1);**
- b. **ad operare garantendo l'imparzialità del proprio operato nei confronti dei clienti (art. 3.2);**
- c. **ad adempiere a tutti gli obblighi e disposizioni di legge vigenti del settore, comprese quindi le determinazioni dell'Autorità nazionale (art. 6.2).**

L'obbligo giuridico ai fini della richiesta del deposito cauzionale nasce in forza di detto **Contratto di Servizio:**

- a. **Il Regolamento del S.I.I. prevede all'art. B. 12 che "Per eventuali danni arrecati ai propri impianti o per somme non pagate a qualsiasi titolo dall'utente, il Gestore richiederà, a titolo di**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

deposito cauzionale infruttifero, un'anticipazione articolata con le modalità di pagamento descritte nell'Allegato C"; i Contratti di utenza richiamano nelle clausole contrattuali detto obbligo; oltretutto, il deposito cauzionale era previsto anche in diversi regolamenti degli ex gestori sardi;

- b. l'imparzialità del proprio operato nei confronti dei clienti non sarebbe garantito se Abbano procedesse alla richiesta dell'addebito solo per i nuovi Clienti e non applicasse il medesimo onere ai Clienti acquisiti dalle ex gestioni;
- c. l'AEEGSI configura la disciplina del deposito cauzionale come elemento complementare e sinergico rispetto al metodo tariffario in vigore "e pertanto produce effetti anche sulle convenzioni in essere" (Delibera 86/2013/R/ldr), applicandosi a tutte le gestioni del S.I.I. che operano sul territorio nazionale e assicurano la fornitura agli utenti finali (art. 2),

Si stravolge il senso dell'intero impianto regolatorio di AEEGSI nel momento in cui si afferma che l'Autorità nazionale ha previsto una "possibilità" e quindi una discrezionalità nell'applicare o meno il deposito cauzionale.

Si ricorda infatti che la legittimità della richiesta di un deposito cauzionale da parte del Gestore ai propri Clienti era stata messa in discussione, in altri ambiti territoriali e prima dell'intervento di AEEGSI, da diversi ricorsi di singoli soggetti e di alcune associazioni di consumatori (Assoconsum, Federconsumatori) e proprio sul punto si registrano, soprattutto nel 2013, una serie di pronunce di diversi Tribunali d'Italia i quali, accertando la funzione di garanzia dell'istituto e la piena legittimità delle norme del regolamento di gestione e dei contratti di utenza che lo prevedevano, escludono espressamente il carattere vessatorio delle norme richiamate (*ex multis*: Trib. Perugia, n. 3390/13).

L'AEEGSI ha ulteriormente sancito la legittimità dell'istituto e ha stabilito che l'introduzione del deposito cauzionale contribuisce alla copertura di una parte del rischio morosità e "risponde ad un principio di equità, dal momento che l'onere della morosità ricade, in ultima analisi, sulla generalità degli utenti del servizio".

La locuzione "può richiedere all'utente (...) il versamento di un deposito cauzionale", presente nell'art. 3 delle "Condizioni per il deposito cauzionale" deve essere interpretato non come una possibilità, ma - vertendosi in un settore regolato - come un potere non esercitabile liberamente ma nel rigoroso rispetto dei limiti di quanto imposto dalla normativa vigente (delibera AEEGSI compresa).

Se Abbano non applicasse il deposito cauzionale o lo applicasse con modalità differenti da quelle previste dall'AEEGSI, violerebbe norme cogenti (il Contratto di Servizio, il Regolamento del S.I.I., le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

delibere dell'Autorità nazionale) e norme di indirizzo (perseguimento della gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario e di imparzialità rispetto a tutti i Clienti).

Queste, in estrema sintesi, le ragioni per cui tutti i principali gestori italiani (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Campania, Puglia, Sicilia) hanno richiesto il deposito cauzionale, sia in forma di conguaglio rispetto agli importi in precedenza versati sia di adeguamenti in caso di maggiori o minori importi rispetto a quanto previsto dall'AEEGSI.

Relativamente alla contestazione che Abbanoa avrebbe il potere di richiedere il deposito solo dal momento della stipula del contratto e non in maniera retroattiva, l'AEEGSI prevede il conguaglio tra eventuali somme versate a titolo di garanzia (ex "anticipi consumi") e l'importo del nuovo deposito cauzionale anche per contratti di somministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore del proprio provvedimento (e quindi non solo per i nuovi clienti ma anche per le utenze preesistenti; art. 8 delle "Disposizioni transitorie e finali" della Delibera 88/2013/R/ldr).

Il conguaglio tra quanto già versato in precedenza e quanto dovuto potrà pertanto essere a credito o a debito per il Cliente.

In merito al fatto che "...Abbanoa non potrebbe richiedere il deposito cauzionale in quanto non avrebbe adottato una Carta dei servizi conforme alla normativa in vigore e alla pubblicazione secondo quanto previsto nella deliberazione 586/2012/R/ldr", si osserva:

Così come riferito dal Gestore Unico, Abbanoa ritiene di aver rispettato, anche a questo proposito, quanto previsto dall'AEEGSI pubblicando la Carta del Servizio Idrico Integrato sul proprio sito internet e rendendola consultabile e fruibile sia con accesso diretto dalla homepage www.abbanoa.it, che presso gli sportelli territoriali.

Detta Carta del S.I.I. è stata, parallelamente, redatta in attuazione alle direttive e disposizioni impartite dai:

- a. Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici"; detta i principi cui deve uniformarsi l'erogazione dei servizi pubblici e stabilisce l'obbligo per tutti i soggetti erogatori, pubblici e privati, di definire e di adottare "standard specifici di qualità e quantità dei servizi"; l'obbligo di adozione, rispettivamente per ciascun soggetto erogatore, di una propria specifica Carta dei Servizi, ispirata alla Direttiva e ad essa conforme, è stato poi puntualizzato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

- dell'art. 2 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito nella L. 11 giugno 1995, n. 273 (successivamente abrogato);
- b. D.P.C.M. 29 aprile 1999 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato".
 - c. D.Lgs. n. 266 del 1999, "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 58";
 - d. Legge n. 244 del 2007, "Legge finanziaria 2008", art. 2, comma 461;
 - e. Legge n. 69 del 2009, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", art. 30, sulle forme di risoluzione non giurisdizionale delle controversie (Abbanoa ha da tempo attivato la Conciliazione, quale strumento di risoluzione extra giudiziale delle controversie, d'intesa con le Associazioni di Consumatori firmatarie, pari al 90%).

Tutto ciò in perfetta aderenza al dettato di cui alla deliberazione 586/2012/R/IDR.

In merito alla circostanza che Abbanoa applicherebbe per le utenze condominiali il deposito cauzionale a soggetti esenti che godono di agevolazioni tariffarie, l'assunto è errato.

L'articolazione tariffaria deliberata dall'Ente d'Ambito per le utenze condominiali prevede una tariffa unica, che tiene conto del numero di unità abitative interne servite (al fine di determinare la quota fissa e le corrette fasce tariffarie).

Al fine di poter determinare la tariffa da attribuire al Condominio viene considerato l'uso preponderante (criterio del 50% + 1); pertanto, a titolo di esempio, se il 50% + 1 dei proprietari delle unità abitative costituenti il Condominio è in possesso del requisito della residenza presso l'immobile servito, la tariffa applicata nella fattura unica del Condominio sarà uso "residente".

Per ciascun Condominio Abbanoa acquisisce dall'Amministratore apposita autocertificazione in cui viene dichiarato l'uso preponderante; è quest'ultimo pertanto che definisce il tipo di tariffa applicata al Condominio.

Il deposito cauzionale applicato rispecchia questo principio.

Se il Condominio ha una tariffa "residente" anche il deposito cauzionale sarà per "residenti", con le eccezioni disciplinate dall'AEEGSI di cui a seguire.

Abbanoa ha rispettato la coerenza tra tipo di uso/tariffa e valore del deposito cauzionale applicato, ottemperando anche all'obbligo di richiedere non l'intero ammontare, ma il 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti al numero di utenti sottesi all'utenza condominiale stessa (nel rispetto dell'Allegato A alla Delibera 643/2013/R/Idr del 27.12.2013 che costituisce modifica del comma 4.4 della deliberazione 85/2013/R/IDR: "Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari alla



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi, nel rispetto dei valori massimi definiti dall'Autorità con successivo provvedimento").

In relazione alle circostanze:

- che le disposizioni di AEEGSI non possano incidere sui contratti in essere in quanto sono *in pelus* per i Clienti;
- se Abbanoa ha coinvolto preventivamente e con atti ufficiali gli Enti d'Ambito e le altre istituzioni competenti, compresa la Regione;
- se la Regione ha autorizzato con atto ufficiale la richiesta di deposito alle utenze che avevano provveduto all'allaccio prima del 2006 si osserva:

E' pacifico ed espressamente previsto che sia nella disponibilità dell'AEEGSI modificare o integrare le clausole contrattuali e gli atti del Contratto di servizio incompatibili con la disciplina del deposito cauzionale (Delibera 86/2013/R/ldr) e il Regolamento del SII (ai sensi dell'art. 2.37 della Legge 481/95).

Non ritenendo opportuno in questa sede entrare nel dettaglio del merito della gerarchia delle fonti del diritto in un settore regolato, si opera il mero richiamo alla sentenza della Cassazione n. 19531 del 29.09.2004 che conferma come le deliberazioni dell'Autorità (all'epoca AEEG) siano inserite automaticamente (fenomeno della c.d. "eterointegrazione") nel contratto di somministrazione, ex art. 1339 del codice civile (art. 1339 c.c.: "Inserzione automatica di clausole: le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti").

Pertanto, le disposizioni AEEGSI possono modificare di diritto le clausole contrattuali senza ulteriori atti autorizzativi intermedi.

Inoltre, si ricorda che:

- come già evidenziato al punto A., il deposito cauzionale era già previsto nel Regolamento del S.I.I.;
- non può essere considerata una introduzione *in pelus* l'addebito a soggetti esentati da alcuni ex gestori comunali rispetto alla moltitudine di soggetti a cui invece il deposito viene richiesto (pari al 65%) in forza di espresse previsioni normative e contrattuali.

Oltretutto, diverse disposizioni dell'AEEGSI sono invero *in melius*:

1. sono esenti particolari soggetti che hanno una tipologia di uso di carattere sociale;
2. sono dovuti gli interessi legali, a differenza degli ex "anticipi sui consumi", previsti dal Regolamento del S.I.I. con natura infruttifera;
3. sono previste forme di tutela da eventuali slacci per morosità (nel caso in cui il deposito sia sufficiente a coprire la morosità medesima).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

E' vero quindi il contrario: l'AEEGSI ha uniformato la disciplina, stabilendo delle regole certe, ristabilendo il corretto quadro di imparzialità tra tutti i Clienti e prevedendo agevolazioni per le fasce "deboli".

In riferimento al coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali, compresa la Regione, sottolineato che l'applicazione del deposito cauzionale è un obbligo giuridico, deve essere rimarcato che le delibere dell'AEEGSI citate sono state approvate ad esito di un procedimento di consultazione avviato fin dal 2012, a cui hanno partecipato tutte le istituzioni, Associazioni di Categoria ed Enti.

E' infatti previsto che il percorso per l'adozione dei provvedimenti in materia di servizi idrici sia trasparente e preveda processi di consultazione pubblica (c.d. "contraddittorio orizzontale").

Attraverso i cc.dd. "documenti di consultazione" l'Autorità formula e illustra nel dettaglio le proprie proposte allo scopo di raccogliere le osservazioni dei soggetti interessati, favorendo la partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti dell'Autorità, compresi i consumatori finali.

Infatti, nel Documento per la Consultazione 290/2012/R/IDR, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in tema di disciplina del deposito cauzionale.

Le stesse associazioni dei consumatori hanno evidenziato la necessità che sia previsto un deposito cauzionale regolato in maniera uniforme a livello nazionale e che la sua natura sia riconducibile ad una forma parziale di garanzia del rischio connesso alla morosità.

Il processo di partecipazione e trasparenza che l'AEEGSI ha portato avanti prima di adottare le delibere citate aveva proprio lo scopo di garantire che i consumatori finali non sostenessero oneri impropri, assicurando ad esempio anche meccanismi di salvaguardia per le utenze economicamente disagiate.

La pubblicità dei Documenti per la Consultazione (DOC) e delle Delibere dell'AEEGSI sul deposito cauzionale sono avvenute nel rispetto delle disposizioni di legge.

Abbanca ha trasmesso a ottobre 2014 all'Ente d'Ambito apposita nota di dettaglio in forma ufficiale in cui informava dell'avvio della fatturazione dei depositi cauzionali (inquadramento normativo e fiscale, modalità, importi, scadenze fatture, agevolazioni), non ritenendo necessaria alcuna autorizzazione della Regione trattandosi di meri adempimenti ad una norma di legge.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

In relazione alla circostanza che il deposito cauzionale sia una donazione priva di causa per l'intera vita dell'utente e degli eredi e che le somme introitate si profitano invece come una ciambella di salvataggio a carico delle famiglie per risolvere i problemi gestionali di Abbanoa, si osserva:

Sulla natura del deposito cauzionale, sulla sua funzione di tutela dal rischio morosità, sul principio di equità sul quale si fonda, si rinvia a quanto già precisato al punto A.

Si ricorda inoltre che il deposito cauzionale nella disciplina di AEEGSI:

- a. viene restituito ai Clienti all'atto della cessazione dell'utenza;
- b. produce interessi legali;
- c. viene trattenuto da Abbanoa solo se all'atto della cessazione dell'utenza sono presenti insoluti.

Tra i fattori che hanno inciso negativamente sull'equilibrio finanziario della gestione si inserisce in modo significativo la mancata trasmissione ad Abbanoa nel 2008 da parte di alcuni Comuni ex gestori del deposito cauzionale (pari al 35% dei Clienti) e l'assenza di adeguamento dell'importo del deposito cauzionale che per oltre 8 anni non ha subito modifiche e non risultava ancorato a parametri di consumo (per il restante 65% dei Clienti).

Il deposito cauzionale non è quindi una ciambella di salvataggio per Abbanoa, ma va collocato (al pari della regolazione tariffaria) all'interno di un quadro di interventi regolatori che hanno lo scopo di riformare il settore idrico italiano, modificando profondamente la gestione del servizio.

Non applicare il deposito cauzionale, oltre che costituire una violazione di un preciso obbligo giuridico (come già evidenziato al punto A), significherebbe continuare ad esporre Abbanoa a rischi che ricadrebbero sull'intera collettività nel suo insieme, anche su chi ha da sempre avuto comportamenti virtuosi.

In relazione all'incidenza dell'importo del deposito cauzionale sulle famiglie e sulle imprese considerata la situazione di difficoltà economica e di crisi sociale, si osserva

Si rappresenta, nella tabella che segue, il conguaglio richiesto ai Clienti nel caso di applicazione precedente ("importo già richiesto - Regolamento SII") ai sensi del Regolamento del S.I.I. o l'importo totale nel caso di assenza ("deposito AEEGSI").



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Importi Depositi AEEGSI: Categorie principali (99,7% dei clienti, valori in €)

Descrizione tipologie d'uso (Ente d'Ambito)	DEPOSITO AEEGSI	Importo già richiesto (Regolamento SII)	Conguaglio (Deposito AEEGSI - Importo da Regolamento SII)
domestiche residenti	55,59	25,00	30,59
domestiche famiglie numerose	92,25	25,00	67,25
domestiche non residenti	64,00	25,00	39,00
non domestiche senza impegno	122,24	50,00	82,24
promiscue in agricoltura	101,22	25,00	76,22
comunali	463,75	-	463,75
pubblica utilità	959,46	50,00	909,46

In relazione all'incidenza dell'importo del deposito cauzionale sulle parrocchie ritenuto eccessivo, alla richiesta di lettura delle utenze delle parrocchie e alla verifica dell'operato di Abbanca per accertare se stia agendo sulla base di un censimento aggiornato e dettagliato delle utenze per singola parrocchia.

In applicazione delle delibere AEEGSI n. 843/2013/R/ldr (Allegato A) e n. 86/2013/R/ldr il deposito cauzionale è stato determinato per tutte le utenze, eccetto quelle non domestiche con impegno, sulla base del seguente criterio: "in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo", (art. 4.2, lettera b., Allegato A, delibera 843/2013).

La somma dei consumi di tutti i clienti ricompresi nella categoria tariffaria "pubblica utilità" ha determinato un importo del deposito cauzionale di € 959,46 per utenza.

L'applicazione di detto criterio è quindi condizionata dall'articolazione tariffaria prevista dall'Ente d'Ambito, che ricomprende al suo interno clienti che non hanno un uso simile del servizio e quindi con prelievo di risorsa eterogeneo.

Sono ricompresi infatti sia i grandi consumatori (ospedali, carceri, scuole, istituti religiosi, case di riposo, caserme, ecc) sia i piccoli consumatori che utilizzando il servizio solo per usi igienici.

Abbanca sta ricevendo alcune contestazioni circa la somma richiesta soprattutto da parte di piccoli consumatori, che usufruendo della tariffa agevolata "pubblica utilità" hanno ricevuto una fattura di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

deposito cauzionale dell'importo indicato, ritenendo detta somma sproporzionata rispetto al reale consumo individuale.

La doglianza effettivamente è fondata ed è per questa ragione che è stata richiesta all'Ente d'Ambito l'autorizzazione alla introduzione di un correttivo mediante un'agevolazione avente effetti in diminuzione dell'importo da richiedere a determinati soggetti.

In particolare, le Associazioni riconosciute, inquadrare nella tipologia "pubblica utilità", pagheranno a richiesta (e se non fanno la domiciliazione, perché in tal caso si applica l'esenzione se i consumi sono inferiori a mc. 500 annui) un importo di € 132,24 (corrispondente alla media trimestrale della tipologia "non domestica") rispetto a € 950,46 (corrispondente alla media trimestrale della tipologia "pubblica utilità"). L'applicazione dell'agevolazione è condizionata dal possesso di una serie di requisiti (regolarmente iscritte nei pubblici registri, assenza di morosità, consumo inferiore a mc. 500 annuo).

L'agevolazione per le Associazioni si somma a quella prevista per le famiglie a basso reddito e ai Clienti domiciliati se non sono grandi consumatori (entro i 500 mc/anno).

Relativamente alle Parrocchie, riferisce Abbanoa come l'esigenza manifestata di riduzione dell'importo del deposito cauzionale trova già una soluzione nell'adesione al servizio di domiciliazione (che se attivato entro il 31.12.2014 genera l'annullamento della fattura), l'applicazione di una agevolazione non ha trovato riscontro positivo ad un primo esame dei crediti che Abbanoa vanta nei confronti degli Enti Ecclesiastici.

Il credito vantato da Abbanoa è infatti di oltre 2,5 M€ di cui ca. 1 M€ per fatture scadute; introdurre delle agevolazioni a questa categoria di clienti vorrebbe dire ridurre la copertura del rischio di morosità.

Tuttavia, a seguito dei primi incontri con alcune Diocesi, preso atto della disponibilità a voler regolarizzare sia la morosità pregressa sia i dati anagrafici e di utenza ai fini di una bonifica complessiva, Abbanoa sta procedendo ad estendere l'agevolazione prevista per le Associazioni riconosciute anche per le Parrocchie e gli Enti di Culto in generale, secondo i medesimi requisiti (tra i principali: assenza domiciliazione bancaria che dà diritto all'esenzione del deposito in caso di consumi inferiori a mc. 500 annui; consumi inferiori a mc. 500 annui; istanza da presentare al Gestore su modulistica apposita; richiesta da presentare entro la data di scadenza della fattura).

Relativamente alla necessità di eseguire la lettura e il censimento delle Parrocchie si precisa che Abbanoa esegue semestralmente le letture ed emette fatture di saldo, con particolare riferimento a questa categoria di clienti (inclusa nei cc.dd. "Grandi Clienti").



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore

Ha inoltre provveduto in data 15.10.2013 a trasmettere alla Regione Ecclesiastica della Sardegna apposita richiesta di certificazione delle utenze e dei crediti, derivante appunto dalle attività di censimento, restata senza riscontro.

Purtuttavia Abbanoa ha comunque già espresso nei primi incontri con le Diocesi la disponibilità a fornire tutta l'assistenza necessaria per detta ricognizione.

L'Assessore

Fazio Mengoncheddu